

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RICCIO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente :		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	310	BOLOGNA: Parziale proroga delle provvi- denze assistenziali in favore dei profu- ghi di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 173 (<i>Urgenza</i>). (970)	311
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		PRESIDENTE	311, 313, 314, 315
Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto ocea- nico di merci assistenziali donate da or- ganizzazioni assistenziali volontarie sta- tunitensi ed inviate in Italia ad altri enti per la distribuzione. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (1744)	310	FERRI	313, 315
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):		GREPPI	315
Concessione di un contributo all'Ente na- zionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) per spese di funzionamento relativo agli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 e rimborso trasporti ferroviari merci e materiali assistenziali negli esercizi 1953-54, 1954-55 e 1955-56. (764)	310	SANNICOLÒ	313
PRESIDENTE	310	SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'in- terno</i>	313
ELKAN, <i>Relatore</i>	310	SCIOLIS, <i>Relatore</i>	311, 314, 315
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi. (1657)	311	Provvidenze assistenziali per i connazio- nali rimpatriati dall'Egitto e dalla Tu- nisia. (1592)	316
		PRESIDENTE	316, 317, 318, 319
		GREPPI	318
		SANNICOLÒ	317
		SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'in- terno</i>	318, 319
		SCIOLIS, <i>Relatore</i>	316, 317, 318, 319
		Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
		QUINTIERI ed altri: Provvedimenti a favore delle famiglie numerose. (<i>Urgenza</i>). (208)	320
		PRESIDENTE	320
		ELKAN, <i>Relatore</i>	320

La seduta comincia alle 9,50.

GASPARI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico agli onorevoli deputati, componenti la II Commissione (Affari interni), che con lettera di data 15 gennaio 1960 il Direttore delle Commissioni permanenti della Camera ha informato questa Presidenza che l'onorevole Presidente della Camera, accogliendo la nostra richiesta ha disposto il passaggio dalla sede referente a quella legislativa della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sangalli ed altri: « Norme per l'applicazione della tassa di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni » (939).

Con altra lettera, recante la stessa data, il Direttore delle Commissioni permanenti della Camera ha, inoltre, informato che, in merito alla richiesta per l'assegnazione a Commissioni riunite Interni (II) e Finanze (VI) delle proposte di legge Bigi ed altri: « Abolizione delle prestazioni personali obbligatorie per la costruzione di strade comunali » (171), Dante ed altri: « Modifica all'articolo 10 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » (880), ha disposto il trasferimento delle due proposte alla competenza della Commissione Finanze e tesoro.

Infine, con altra lettera, sempre in data 15 gennaio 1960, ci viene comunicato che la Presidenza della Camera non ha accolto la nostra richiesta di assegnare all'esame delle Commissioni Riunite II (Interni) e XIV (Sanità) le proposte di legge di iniziativa dei deputati Michelini ed altri: « Concessione di un assegno a vita e dell'assistenza ortopedico-sanitaria e protetica ai mutilati ed agli invalidi civili ed estensione ai medesimi delle norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro » (186); Bottonelli ed altri: « Costituzione di Comitati provinciali per l'assistenza ai minorati civili » (1120); Sorgi ed altri « Provvedimenti a favore dei menomati negli arti e degli altri invalidi civili » (200); Migliori ed altri: « Norme per la protezione, l'assistenza e l'avviamento al lavoro degli invalidi per esiti di poliomieliti e analoghi esiti da paralisi » (876) ed ha disposto l'assegnazione di tutte queste proposte di legge alla competenza primaria della XIV Commissione (Igiene e sanità).

Comunico che è pervenuta una lettera da parte dell'onorevole Rampa, il quale si scusa di non poter riprendere ancora il lavoro in seno alla nostra Commissione, date le sue condizioni di salute ed augura a tutti i colleghi componenti della Commissione un proficuo lavoro.

Discussione abbinata del disegno di legge: Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto oceanico di merci assistenziali donate da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi ed inviate in Italia ad altri enti per la distribuzione. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1744) e del seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) per spese di funzionamento relative agli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 e rimborso trasporti ferroviari merci e materiali assistenziali negli esercizi 1953-54 1954-55 e 1955-56 (764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge « Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto oceanico di merci assistenziali donate da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi ed inviate in Italia ad altri enti per la distribuzione » (1744), già approvato dalla I Commissione permanente del Senato ed il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) per spese di funzionamento relative agli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 e rimborso trasporti ferroviari merci e materiali assistenziali negli esercizi 1953-54, 1954-55 e 1955-56 » (764).

Su entrambi i provvedimenti la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole. L'onorevole Elkan, relatore dei due disegni di legge, ha facoltà di riferire.

ELKAN, *Relatore*, Onorevole Presidente, sono costretto a chiedere il rinvio della discussione dei due disegni di legge ad una prossima seduta per poter fare una adeguata relazione su entrambi. Debbo, infatti, acquisire ancora dei dati in ordine al disegno di legge n. 764, per cui non mi è stato possibile predisporre compiutamente la relazione. Con il consenso dell'onorevole Presidente e degli onorevoli colleghi chiederei, pertanto, un rinvio alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione dei due provvedimenti è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione abbinata del disegno di legge: Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi (1657) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bologna: Parziale proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 173 (970). (Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge n. 1657: « Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi » e della proposta di legge n. 970, d'iniziativa del deputato Bologna: « Parziale proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 173 ».

La V Commissione (Bilancio) e la VI Commissione (Finanze e tesoro) hanno espresso parere favorevole per il disegno di legge n. 1657, e la V Commissione (Bilancio) per la proposta di legge n. 970.

Il Relatore, onorevole Sciolis, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCIOLIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! La proposta di legge numero 970, d'iniziativa del collega Bologna: « Parziale proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 173 », ha come scopo — basta vedere la data di presentazione: 14 marzo 1959 — di prorogare dette provvidenze, procrastinando la data del ricovero dei profughi nei centri di raccolta dal 31 dicembre 1960 al 31 dicembre 1962 e consentendo l'assegnazione dei profughi ai centri sino al 31 dicembre 1960.

Questa proroga parziale è stata superata dalla realtà dei fatti e dalla successiva presentazione, in data 21 ottobre 1959, del disegno di legge n. 1657.

Ora, poiché le richieste che vengono formulate nei due provvedimenti, oggi al nostro esame, sono sostanzialmente identiche per quanto concerne la proroga, propongo che la Commissione deliberi di scegliere quale testo base della discussione il disegno di legge che, fra l'altro, prevede anche delle altre disposizioni a favore dei profughi, non contemplate nella proposta di legge di iniziativa del deputato Bologna. Pertanto la mia relazione si svolgerà soprattutto sulle norme contenute nel disegno di legge.

La relazione, che accompagna il testo predisposto dal Governo, indica, sia pure brevemente, le ragioni che hanno ispirato questo disegno di legge. È necessario spostare i termini tanto dell'assunzione dei profughi nei centri quanto dell'assistenza, perché il problema della completa immissione nella vita produttiva del Paese dei profughi stessi non è ancora risolto.

Il disegno di legge consta di quattro articoli che prevedono: all'articolo 1, la proroga fino al 31 dicembre 1962 delle provvidenze assistenziali di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 173 e la facoltà di accogliere i profughi nei centri di raccolta fino al 30 giugno 1961; all'articolo 2, la proroga fino al 31 dicembre 1962 delle disposizioni relative alla assegnazione di alloggi in favore dei profughi ed alla assistenza specifica (sanitaria, ospedaliera, farmaceutica); all'articolo 3, l'aggiornamento dei problemi concernenti l'assegnazione di rivendite di generi di monopolio, in applicazione alla nuova legge 22 dicembre 1957, n. 1293; all'articolo 4, infine, si dettano le norme relative alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione di queste provvidenze.

Ho predisposto una serie di emendamenti a questo testo ma, prima di illustrarli, desidero ricordare come la questione dei profughi costituisca un imponente problema. Basta pensare alla vastità di questo esodo; fenomeno imponente riguardante circa 350 mila persone, cioè oltre il 65 per cento delle popolazioni dei territori ceduti delle province di Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Zara!

La legislazione fondamentale riguardante i profughi è essenzialmente costituita dalla legge base 4 marzo 1952, n. 137, che venne successivamente modificata con legge 17 luglio 1954, n. 594 e con quella, più recente, 27 febbraio 1958, n. 173, cioè con la legge che stiamo per modificare con il provvedimento in discussione, prorogandone i termini e proponendo degli articoli aggiuntivi.

Debbo ricordare, anche perché ne farò cenno più tardi in sede di illustrazione degli emendamenti, la legge 26 marzo 1955, n. 173, che concerne la costruzione di alloggi, di edifici di culto e di opere portuali, stradali e ferroviarie nel territorio di Trieste. In un articolo di questa legge venne stanziato 1 miliardo di lire in favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, che ha attuato tutta una serie di complessi edilizi e di case per i profughi.

Quanto al resto della materia, richiamo semplicemente agli onorevoli colleghi la precedente esposizione fatta dall'onorevole Ga-

spari nella sua relazione allo stato di previsione della spesa per l'anno 1959-60 del Ministero dell'interno. Difatti, le pagine 42 e 43 della relazione sono riservate alla trattazione di questioni ed alle relative soluzioni in favore dei profughi e, quindi, mi limiterò a brevi cenni limitatamente ai punti più importanti.

L'assistenza principale per le persone che sono fuori campo consiste in un sussidio giornaliero di 210 lire per il capo-famiglia e di lire 100 per i componenti. Vi è, poi, una lieve maggiorazione, in base ad una legge del 1950, quando, essendo stato soppresso il caropane, venne aumentata l'indennità stessa.

Oltre a questa forma di assistenza ve ne è un'altra: la razione viveri in contanti, distribuita generalmente nei campi di raccolta: 158 lire *pro capite* e per i primi diciotto mesi di permanenza nel centro; dopo questo termine è ridotta a 125 lire per il capofamiglia ed a 100 lire per i componenti. È previsto anche, un premio, chiamato premio di stabilimento, che viene erogato ai profughi che abbandonano i centri di raccolta, nell'ammontare di 50 mila lire *una tantum* per coloro che fruiscono di vitto ed alloggio, e di 25 mila lire per chi beneficiava del solo alloggio. Per agevolare il reinserimento nella vita civile di questi connazionali oltre a questo premio di primo stabilimento viene corrisposto, per sei mesi, un sussidio di lire 125 giornaliere per il capofamiglia e di lire 100 per ciascun componente.

Questi sono i limiti ed i termini della assistenza generica, cui si aggiungono quella farmaceutica, sanitaria ed ospedaliera che, pur essendo importanti, non ritengo di dover illustrare nei loro dettagli in quanto la materia esula dal disegno di legge in discussione.

Un punto tra i più importanti che interessa certamente la legge in esame, riguarda la possibilità di risolvere definitivamente il problema dei centri di raccolta o campi profughi, come vengono comunemente chiamati. L'onorevole Gaspari ne ha fatto cenno nella relazione al bilancio del Ministero dell'interno a pagina 43. Desidero ricordare, innanzitutto, come siano stati stanziati, in forza della legge n. 137 del 4 marzo 1952 (articolo 18), 9 miliardi di lire per la costruzione di alloggi e come all'articolo 17 della stessa legge venga stabilito che il 15 per cento degli alloggi costruiti dall'I.A.C.P. (Istituto autonomo case popolari), dall'I.N.C.I.S. e dall'U.N.R.R.A.-Casas, siano riservati ai profughi. Inoltre, nella legge 26 marzo 1955, n. 173, è stata

prevista la concessione di 1 miliardo di lire in favore dell'Opera di assistenza ai profughi giuliani e dalmati, sempre per la costruzione di case, e con la legge 27 febbraio 1958, n. 173 sono stati previsti, sempre a questo fine, altri 5 miliardi di lire.

Ora, poiché il motivo essenziale del provvedimento che stiamo discutendo oltre a quello dell'assistenza consiste soprattutto nella definitiva risoluzione di tanto spinoso problema, penso che nessuno intenda mantenere in vita ancora per anni ed anni gli stanziamenti straordinari compresi nel bilancio dell'Interno, trasformando un doloroso evento temporaneo in un male cronico per il nostro Paese. Sono certo che sia unanime il consenso per tentare di arrivare, ove possibile, ad una definitiva soluzione di questo problema, che ha aspetti morali e sociali. Il nostro obiettivo deve essere quello di chiudere il prima possibile i centri di raccolta che, se non possono definirsi campi di concentramento, almeno, in gran parte, sono dei campi di permanenza forzata.

Ora, il fabbisogno di alloggi, in base ai dati raccolti, può essere, così, specificato: a Trieste, le famiglie ricoverate nei centri di raccolta profughi sono 3.145 e, nelle altre province 1.264. Per cui, in totale, vi sono 4.409 famiglie. Non sono compresi in questa cifra gli isolati, che ammontano esattamente a 3.974 unità.

Le famiglie profughe che vivono fuori campo raccolta sono: a Trieste, 2.696 e, nelle altre province 700, cosicché il loro totale è di 3.396. Ne consegue che il totale del fabbisogno di alloggi per le famiglie profughe ammonta a 7.085 appartamenti.

Gli alloggi, oggi in costruzione, nella provincia di Trieste sono 3.190, nelle altre province circa 1.300, per un complesso quindi di circa 4.500 alloggi. Cosicché l'effettivo fabbisogno per risolvere in maniera definitiva il problema dei nuclei famigliari (lasciando, per il momento, insoluto il problema delle singole unità che possono facilmente essere sistemate in particolari edifici che già esistono) sarebbe di 3.000-3.300 alloggi.

Questa situazione interessa tutte le province d'Italia ma maggiormente le province nord-orientali. Gli alloggi in costruzione, a cura dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, sono: 75 a Roma, 285 a Trieste, 12 a Pescara, 32 a Varese, 12 a Fosalon di Grado, 8 a Gorizia, 40 a Venezia e 20 a Bologna.

Il numero di alloggi da costruirsi o in via di costruzione in base all'articolo 4 della leg-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1960

ge 27 febbraio 1958, n. 173 sono: Trieste 772, Milano 250, Torino 132, Genova 132, Roma 132, Catania 80, Massa Carrara 80, Brindisi 40, Aversa 40, Brescia 40, Gaeta 10, Gorizia 80, Udine 40, per un totale di 1.828 alloggi.

Aggiungo ancora, anche perché sia chiaro agli onorevoli colleghi, che quando si parla di assegnazione ai profughi — anche perché esiste un'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati — in realtà si parla sempre di tutti i profughi anche se il 96 per cento dei profughi attualmente ricoverati nei vari campi di raccolta, è composto da giuliani e dalmati, mentre il restante 4 per cento è formato da connazionali provenienti dall'Egeo e dall'Africa.

La situazione dei profughi che vivono a Trieste, secondo un preciso rapporto della Prefettura locale, al 30 settembre 1959, è questa: in 18 sistemazioni sono assistiti con alloggio e vitto 2.217 profughi, con alloggio e sussidio 3.936, con solo alloggio 5.789.

Ora, è evidente che il disegno di legge, che io ritengo sufficientemente illustrato, sia pure per brevi cenni e con l'elencazione dei dati statistici qui ricordati, intende aiutare i profughi che non si sono ancora inseriti nella vita del paese, trovando loro un lavoro e, quindi, la possibilità di un pieno inserimento nella vita produttiva nazionale.

A questo punto devo ricordare come sia mio intendimento, in pieno accordo, in questo, con gli enti che provvedono all'assistenza ai profughi, di presentare alcuni emendamenti al testo del disegno di legge, che mi riservo di illustrare al termine della discussione generale, al fine di chiudere il problema dei profughi con una soluzione radicale che consenta ad essi un completo inserimento nella vita attiva e produttiva del nostro paese, trasferendo le famiglie che ancora abitano nei campi di raccolta in una casa decorosa vicino al posto di lavoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANNICOLÒ. Desidero, innanzitutto, dire che il gruppo del partito comunista italiano cui appartengo è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame. Colgo, comunque, l'occasione per alcune precisazioni. In primo luogo, per quanto riguarda i campi di raccolta, penso sia nostro dovere fare tutto il possibile affinché siano chiusi al più presto possibile in quanto, per quel che ci consta, le condizioni di vita sono tali da non poterne consentire un'ulteriore protrazione. In secondo luogo (non ricordo se il Relatore ne abbia

fatto cenno nella sua relazione) penso che le provvidenze previste in questo disegno di legge dovrebbero venire estese anche agli esodati del 1954 in seguito al Trattato di Londra. Vi è, inoltre, un altro punto da tener presente, ed è questo: voi tutti sapete che a Trieste vivono circa 60 mila profughi che rappresentano, in sostanza, un nucleo notevole e pesante per la città. Ritengo sia opportuno creare delle fonti di lavoro ad Udine e Gorizia. Un altro modo per ovviare a questo inconveniente potrebbe consistere nel costruire case per i profughi vicino al posto di lavoro; se non sbaglio mi sembra che sia prevista la costruzione di alloggi anche sull'altipiano di Trieste.

Indubbiamente, oggi come oggi, gli alloggi sono molto lontani dalle fonti di lavoro, e trovo, quindi, giusto ripetere che sarebbe molto opportuno costruire case ad Udine ed a Gorizia appunto per evitare che questa massa di profughi gravi solo su Trieste.

Un altro punto da precisare è quello relativo al riconoscimento della qualifica di profugo. Mi è stato riferito che le pratiche burocratiche per tale riconoscimento sono estremamente lente ed esasperanti. Quando vi è un diritto, e non si frappongono ostacoli al suo raggiungimento, non vedo perché si debba procedere con tanta lentezza.

FERRI. Anche noi del gruppo del P.S.I. siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame; non possiamo però non augurarci che alla scadenza del 1962 non si chieda una ulteriore proroga. Vorrei, inoltre, avere alcune delucidazioni dal Relatore e dall'onorevole rappresentante del Governo circa i criteri che si intendono adottare per la costruzione delle case, in modo particolare, per quanto riguarda la scelta della località dove gli alloggi dovranno essere costruiti.

È naturale che la cosa costituisca un problema essenziale per i profughi, ma il punto veramente vitale per loro è quello di reinserirsi nella vita sociale attraverso una stabile sistemazione. Mi sembra, quindi, naturale che gli alloggi dovrebbero essere costruiti laddove per i profughi si prospettano possibilità di lavoro e di sistemazione. Qualora non venissero adottati questi criteri l'attuale campo di raccolta finirebbe col trasformarsi in un villaggio e, in tal modo, non avremmo risolto un bel nulla. Sarebbe stato anche opportuno, dal mio punto di vista, dare la precedenza ai profughi anche nell'assegnazione degli alloggi statali.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Sarei del parere che il Relatore ci

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1960.

illustrasse anche gli emendamenti che intende proporre al testo del disegno di legge che ritengo sia il testo base per la discussione in modo da avere una visione più completa di tutto il problema. Su questo disegno di legge il Governo non ha nulla da dire in quanto avendo il Relatore predisposto alcuni emendamenti che rispondono in gran parte alle necessità ed agli scopi illustrati, trovo logico esaminarli prima di chiedere il passaggio di questo nuovo testo alla Commissione Bilancio per il parere qualora, come è probabile, vi siano nuovi oneri per lo Stato.

PRESIDENTE. Da quanto esposto dal Relatore e dalle parole del rappresentante del Governo ritengo che l'orientamento comune sia quello di scegliere come testo base per la discussione il disegno di legge. Se non vi sono osservazioni pongo in votazione la scelta del disegno di legge n. 1657 come testo base per la discussione.

(È approvato).

Prego il Relatore di illustrare gli emendamenti proposti.

SCIOLIS, Relatore. Prima di passare agli emendamenti, desidero rispondere ai quesiti posti dagli onorevoli colleghi.

Assicuro l'onorevole Sannicolò, che auspica una pronta chiusura dei centri di raccolta, che gli emendamenti proposti, e soprattutto il nuovo articolo 3-bis che prevede lo stanziamento di nuove somme, hanno tutti lo scopo di addivenire il prima possibile, alla chiusura di questi campi. Con il nuovo finanziamento contemplato nell'articolo 3-bis si prevede la costruzione di circa 3 mila nuovi alloggi.

Quanto all'altra osservazione mossa dall'onorevole Sannicolò, confermo che i profughi dimoranti nella provincia di Trieste rappresentano il 16 per cento della popolazione determinando, quindi, un grosso problema. Devo far presente, però, che il numero dei profughi che hanno bisogno di effettiva assistenza va rapidamente decrescendo. Infatti, oggi risulta assistito sia con l'assistenza diretta che con quella indiretta solo un quarto del numero complessivo di tutti i profughi. Dalle cifre che poco fa ho esposto, appare anche che si stanno costruendo alloggi in tutte le varie città dove vi sono notevoli nuclei di profughi, e già parecchie famiglie prima dimoranti a Trieste si sono sistemate altrove, cioè nei posti ove hanno trovato lavoro. Cade quindi l'obiezione mossa dall'onorevole Ferri in quanto è ovvio e naturale che non si può

pensare di dare a questa gente la casa senza provvedere loro un corrispondente lavoro.

Passo, ora, ad illustrare gli emendamenti proposti. Innanzi tutto all'articolo 1 del disegno di legge, che prevede la proroga della apertura dei centri di raccolta sino al dicembre 1962, propongo un emendamento per procrastinare ulteriormente, e cioè sino al 31 dicembre 1963, l'apertura di questi campi e ciò per coordinare questo tipo di assistenza con il programma di costruzione degli alloggi, che sarà completato solo con la fine del 1963. Correlativamente a questa maggiore durata dei campi l'ammissione dei profughi nei centri di raccolta, secondo un mio successivo emendamento, è prorogata sino al 30 giugno 1962.

All'articolo 2 propongo che l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, sempre in correlazione al mio primo emendamento sia concessa fino al 31 dicembre 1963.

PRESIDENTE. Ma c'è un maggior onere in rapporto allo stanziamento?

SCIOLIS, Relatore. In rapporto allo stanziamento dei capitoli di bilancio non c'è un maggior onere; si ha invece uno spostamento nel tempo per un altro anno finanziario.

Continuando nella esposizione degli emendamenti, dopo l'articolo 2 propongo di aggiungere un articolo 2-bis del seguente tenore:

ART. 2-bis.

« Ai profughi che si dimetteranno dei Centri di raccolta, che abbiano superato il 65° anno di età o che siano del tutto inabili a proficuo lavoro, potrà venire concessa, ove ne facciano richiesta, in luogo delle previdenze stabilite dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, l'assistenza di cui all'articolo 3 della medesima legge, anche oltre il termine del 31 dicembre 1963 e fino a che sussista lo stato di bisogno.

I profughi di cui al precedente comma, che non siano titolari di redditi né abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e si trovino in condizioni di abbandono, potranno venir ricoverati, previa stipulazione da parte del Ministero dell'Interno di apposite convenzioni, in idonei istituti verso corresponsione di una retta giornaliera omnicomprensiva di lire 500 *pro capite* ».

Non credo che questo articolo abbia bisogno di particolare illustrazione. Esso tende a risolvere il problema particolarmente doloroso degli anziani che non hanno parenti o cespiti di sussistenza.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1960

Passo, ora, all'altro articolo aggiuntivo, il 3-bis, che provvede alla soluzione, diciamo così, di fondo.

L'articolo 3-bis non è altro che la reviviscenza dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, (recante parziali modifiche alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594, sull'assistenza in favore dei profughi), nel senso che propone un ulteriore stanziamento di 5 miliardi di lire in favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati. Questo stanziamento è reso possibile attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti e, cioè: anticipo di questo importo da parte della Cassa al tesoro dello Stato durante tre esercizi finanziari per l'ammontare di 1 miliardo nell'esercizio 1959-60, 2 miliardi nell'esercizio 1960-61, 2 miliardi nell'esercizio 1961-62, con l'interesse del 5,80 per cento, estinguibile in 15 anni, secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Si avrebbe, così, nel triennio la possibilità di dare al problema dei profughi una definitiva soluzione.

Dopo aver avuto, sia pure in via ufficiosa il parere favorevole del Governo, tutti gli uffici interessati si sono dimostrati concordi su questa che è indubbiamente un'operazione finanziaria di un certo rilievo. Per quanto mi risulta, difficoltà da parte della Cassa depositi e prestiti, non ci sarebbero. Se questo emendamento sarà approvato nel suo principio informatore dalla nostra Commissione lo si dovrà inviare alla V Commissione (Bilancio) per il competente parere.

Per maggiore chiarezza do lettura del nuovo articolo 3-bis da me proposto:

ART. 3-bis.

« Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di lire cinque miliardi, in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1959-1960, due miliardi nell'esercizio 1960-61, due miliardi nell'esercizio 1961-62, da destinarsi a fabbricati di carattere popolare per i profughi.

Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento a quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.

Le somme, così somministrate, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministero del tesoro, le stesse verranno

stanziare in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e destinati alla concessione di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati che curerà la realizzazione del programma edilizio di cui al primo comma. Le anticipazioni suddette, saranno estinte con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1° luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.

Per la progettazione e direzione dei lavori l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati potrà avvalersi dell'U.N.R.R.A.-Casas.

Tale programma, con l'indicazione delle località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed i tipi di costruzioni, sarà sottoposto dall'Opera all'approvazione dei Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

Le abitazioni costruite con la sovvenzione di cui al presente articolo saranno assegnate in locazione o in proprietà con le modalità del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2 ».

Infine, c'è un altro articolo aggiuntivo, il 3-ter, per il quale, secondo accordi di massima già presi fra gli enti interessati, gli alloggi costruiti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, e limitatamente a queste provincie, sono dati in gestione all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati con le modalità di cui all'articolo 22 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Aggiungo che l'accoglimento di questi emendamenti tende non soltanto a risolvere il problema dei profughi in se, ma anche a diminuire quel grave onere iscritto nel titolo secondo delle spese generali dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, ove sono stanziati per quest'anno 12 miliardi e 490 milioni, all'incirca. Quindi, se in un triennio si riuscirà a sistemare definitivamente questa gente oltre ad un evidente beneficio di carattere sociale lo Stato vedrà una progressiva riduzione delle spese straordinarie per l'assistenza pubblica.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Ministero dell'interno è favorevole a questi emendamenti, ben lieto se si riuscirà con l'accordo del Ministero delle Finanze e del tesoro, a fare un passo che si spera decisivo, se non proprio definitivo — in quanto un passo totalmente definitivo è forse ancora impossibile — nella sistemazione dei profughi.

Pertanto, sono d'accordo con l'opinione dell'onorevole Relatore cioè, che si debba, sentire il parere della Commissione Bilancio. Riterrei opportuno, che la Commissione si pronunziasse subito, in linea di massima, sulla adeguatezza allo scopo dei nuovi oneri previsti dal Relatore in quanto, una volta che la Commissione Bilancio abbia espresso il proprio parere, non sarebbe più possibile, in questa sede e ricorrendo ad emendamenti aggiuntivi, aumentare ulteriormente lo stanziamento.

Il Governo si augura di trovare la massima comprensione su questo punto da parte della V Commissione (Bilancio) e di fare, così, questo passo decisivo verso la soluzione del problema dei profughi.

FERRI. Il gruppo del partito socialista italiano cui appartengo, è pienamente favorevole agli emendamenti proposti dal Relatore.

GREPPI. Vorrei osservare che 500 lire *pro capite*, per retta giornaliera ai ricoverati in istituti di assistenza, rappresentano una somma estremamente modesta!

SCIOLIS, *Relatore*. Sì, è veramente modesta. Le normali rette attuali, sono più del doppio. Ricordo, però, che queste 500 lire *pro capite* rappresentano un netto miglioramento rispetto alle rette sin'ora corrisposte dal Governo. Con queste 500 lire sarà possibile ottenere il ricovero dei vecchi. La proposta, comunque, è basata su suggerimenti specifici degli uffici preposti all'assistenza e, quindi, dovrebbe essere comprensiva oltre che dello stretto necessario anche di una adeguata ed efficace assistenza.

GREPPI. Questo importo di 500 lire mi ha sorpreso in quanto, qualche anno fa, come sindaco di Milano, a proposito di un istituto che ospitava questa categoria di persone mi dovetti personalmente interessare del caso ed arrivai, a stento, a concordare una retta giornaliera di mille lire, cifra che venne ritenuta irriducibile per gente di età avanzata e che ha esigenze del tutto particolari.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione il principio base contenuto negli emendamenti presentati dal Relatore, onorevole Sciolis, che prevedono un maggiore stanziamento di lire 5 miliardi rispetto a quanto previsto dal testo del disegno di legge in esame.

(È approvato).

Invio, pertanto, il testo degli emendamenti alla V Commissione (Bilancio) per il parere, dando incarico all'onorevole Relatore

di sostenere, in sede di Commissione Bilancio, gli emendamenti già approvati nel loro principio informatore della nostra Commissione.

Se non vi sono osservazioni può restare stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, dopo che avremo acquisito il parere della V Commissione (Bilancio).

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Provvidenze assistenziali per i connazionali rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia (1592).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze assistenziali per i connazionali rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia » (1592).

Il Relatore, onorevole Sciolis, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCIOLIS, *Relatore*. Quale relatore al disegno di legge relativo alla proroga della assistenza ai profughi auspico, testè, che si potesse arrivare quanto prima ad una soluzione definitiva del problema. Ora, senza essere in contrasto con i criteri precedentemente esposti, devo dichiarare che nutro qualche timore per il futuro poiché, a ben quattro anni dalle note vicende che hanno colpito l'Egitto, sussiste ancora il problema dei nostri connazionali rimpatriati sia dall'Egitto che dalla Tunisia. Per la verità, dai dati sia pure ufficiosi che ci sono pervenuti, sembra che i rimpatriati già sistemati dall'ottobre 1959 siano circa cinque mila e che nel frattempo vi sia stato anche qualche altro rientro in Egitto per cui il problema che, in un primo momento, poteva definirsi grave, adesso lo è molto meno. Purtroppo ne è sorto un altro, quello dell'assistenza ai profughi dalla Tunisia; infatti, nella relazione al disegno di legge presentato dal Governo si fa cenno a circa 16 mila connazionali che dovrebbero rientrare dalla Tunisia. I profughi rimpatriati dalla Tunisia negli anni decorsi sono stati circa 2 mila, ma la situazione si è molto aggravata in questi ultimi mesi specialmente a causa della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* tunisina del 5 novembre 1959 di una legge per la tutela del lavoro tunisino. All'articolo 4 di questa legge si parla di una tessera di lavoro di cui deve essere munito ogni lavoratore assunto con un contratto e, quando il lavoro è terminato, entro otto giorni, il lavoratore deve lasciare il territorio, salvo proroga concessa dal segretario di Stato all'interno. Ma più grave, ancora, è il decreto che vieta l'impiego di lavoratori stranieri che non abbiano una qua-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1960

lificazione professionale; dal che si desume che i lavoratori, senza specializzazione, cioè fattorini, guardiani, ecc. non possono essere assunti al lavoro.

Una disposizione del genere è, dal punto di vista del governo tunisino, pienamente legittima in quanto tende a promuovere l'avvio al lavoro dei cittadini tunisini, eliminando progressivamente i lavoratori stranieri.

Alla luce di questa realtà, mi sembra giusto che il Governo si preoccupi, attraverso un apposito strumento legislativo di rendere possibile la sistemazione di questi connazionali. Il disegno di legge estende le provvidenze assistenziali già previste per i profughi dai territori ceduti anche a questi connazionali, al fine di dare ad essi quel minimo di tranquillità necessaria una volta giunti nel territorio metropolitano.

Ciò premesso, credo di poter passare alla illustrazione degli articoli. All'articolo 1 è prevista la erogazione di un sussidio temporaneo mensile nella misura giornaliera di 210 lire per il capo-famiglia e di 100 lire per ciascun componente a carico; all'articolo 2 si prevede il ricovero presso i centri di raccolta, gestiti dal Ministero dell'interno, dei connazionali provenienti dall'Egitto e dalla Tunisia che siano nella impossibilità di procurarsi un alloggio; all'articolo 3 è prevista la erogazione di 50 mila lire *pro capite* a coloro che rinunceranno all'assistenza a carattere continuativo prevista negli articoli precedenti; all'articolo 4 sono contemplate provvidenze a carattere straordinario; all'articolo 5 si stabilisce l'esenzione dal pagamento dei diritti di dogana per le attrezzature, macchinari e materiali portati in patria; l'articolo 6 precisa che i benefici di cui alla presente legge, termineranno con la cessazione delle analoghe provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di assistenza in favore dei profughi; l'articolo 7 stabilisce, infine, che all'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1959-60 si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli nn. 125, 128 e 134 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio in corso.

A questo punto ricordo che in una situazione analoga si trovano i connazionali che risiedevano a Tangeri per cui penso che sarebbe bene introdurre un apposito emendamento al testo del disegno di legge al fine di comprendere nelle provvidenze anche questo ulteriore gruppo di connazionali.

Prego i colleghi di voler approvare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANNICOLÒ. Io mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge in quanto ritengo giusto aiutare i connazionali che provengono, dall'Egitto, da Tangeri e dalla Tunisia, ma è mia opinione che il problema dovrebbe essere esaminato anche dal Ministero degli affari esteri allo scopo, soprattutto, di proteggere i nostri connazionali sul posto. Le condizioni imposte, particolarmente, agli italiani di Tunisia non mi sembrano tali da poter essere pacificamente accettate dal nostro Governo che, a mio parere, ha il dovere di intervenire per garantire una maggiore tutela ai nostri fratelli che vivono in quel paese.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora, all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Ai connazionali bisognosi rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti ivi verificatisi nell'ottobre 1956 nonché a quelli rimpatriati dalla Tunisia dal gennaio 1959, per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese è concesso, sempre che siano in possesso del relativo attestato rilasciato dalle autorità consolari, un sussidio temporaneo mensile nella misura giornaliera di lire 210 per il capo di famiglia e di lire 100 per ciascun componente a carico, oltre la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

Analoghi sussidi sono accordati anche ai connazionali rimpatriati dalla Tunisia successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959, purché in possesso di una attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante che essi sono stati costretti ad abbandonare la Tunisia per motivi di emergenza indipendenti della loro volontà ».

È stato presentato un emendamento, che reca le firme degli onorevoli Comandini, Pina, Greppi, Cattani e Schiano, del seguente tenore:

« All'articolo 1, dopo le parole: Ai connazionali bisognosi rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti ivi verificatisi nell'ottobre 1956, aggiungere le altre: ed a

quelli, assenti dall'Egitto per seguire corsi di studio in Italia, cui gli avvenimenti stessi abbiano reso impossibile il ritorno ».

GREPPI. Il gruppo del partito socialista italiano, nel formulare questa proposta, si è riferito ad elementi statistici, dai quali è risultato che alcuni studenti, figli di nostri connazionali residenti in Egitto, i quali si erano temporaneamente allontanati dalle famiglie prima dei noti eventi, per seguire corsi di studio in Italia, si sono venuti a trovare nella particolare situazione di non poter rientrare alle loro case. Mi sembra, quindi, che si ponga chiaro il problema e che sia necessario sanare legislativamente questa lacuna del testo.

SCIOLIS, *Relatore*. Non conosco i dati, ma presumo che il numero sia comunque modesto. In ogni modo l'emendamento proposto mi trova consenziente.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho particolari ragioni per dichiararmi contrario all'emendamento, senonché mi viene fatto di sottoporre all'attenzione della Commissione questa osservazione: non possono esserci anche casi di altre persone che siano venute in Italia non per ragioni di studio e che si siano trovate nella condizione di non poter ritornare? Suggesterei la seguente formulazione: « temporaneamente assenti », senza parlare specificatamente di studenti.

PRESIDENTE. Possiamo togliere l'espressione « per seguire corsi di studio » ed usare la formula proposta dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

GREPPI. D'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento risulta, pertanto, così modificato:

« All'articolo 1, dopo le parole: Ai connazionali bisognosi rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti ivi verificatisi nell'ottobre 1956, aggiungere le parole: ed a quelli, temporaneamente assenti dall'Egitto, cui gli avvenimenti stessi abbiano reso impossibile il ritorno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, dopo l'approvazione dell'emendamento, risulta così formulato:

« Ai connazionali bisognosi rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti ivi verificatisi nell'ottobre 1956 ed a quelli temporaneamente assenti dall'Egitto, cui gli avvenimenti stessi abbiano reso impossibile il ri-

torno, nonché a quelli rimpatriati dalla Tunisia dal gennaio 1959, per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese è concesso, sempre che siano in possesso del relativo attestato rilasciato dalle autorità consolari, un sussidio temporaneo mensile nella misura giornaliera di lire 210 per il capo di famiglia e di lire 100 per ciascun componente a carico, oltre la miglioramento del trattamento assistenziale di cui all'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

Analoghi sussidi sono accordati anche ai connazionali rimpatriati dalla Tunisia successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959, purché in possesso di una attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante che essi sono stati costretti ad abbandonare la Tunisia per motivi di emergenza indipendenti dalla loro volontà ».

Poiché agli articoli 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

« I connazionali predetti che siano nella assoluta impossibilità di procurarsi alloggio saranno ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno ed usufruiranno di una razione viveri in contanti nella misura di lire 158 giornaliere *pro capite* ».

(È approvato).

ART. 3.

« A coloro che rinunceranno all'assistenza a carattere continuativo di cui agli articoli precedenti sarà concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000 *pro capite*.

Ai ricoverati nei centri di raccolta che, per l'attenuarsi dello stato di bisogno, restino provvisti di sola assistenza alloggiativa, sarà corrisposto, ove ad essa rinuncino, un premio di stabilimento nella misura di lire 25.000 *pro capite* ».

(È approvato).

ART. 4.

« Ai connazionali di cui alla presente legge sono estese le seguenti provvidenze a carattere straordinario, attualmente stabilite a favore dei profughi: assistenza sanitaria, ospedaliera, farmaceutica, sussidi straordinari in caso di particolare bisogno, benefici per l'avviamento al lavoro e per il ripristino

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1960

delle attività artigiane, industriali e professionali già svolte nei territori di provenienza, preferenza per l'emigrazione, diritto di partecipare, unitamente alle altre categorie di profughi, ai concorsi per le assegnazioni degli alloggi messi a disposizione dagli enti costruttori nell'aliquota del 15 per cento prevista dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, richiamato in vigore con l'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 173 ».

(È approvato).

A questo punto il Governo propone un articolo 4-bis che estende i benefici previsti anche ai connazionali profughi da Tangeri.

Ne dò lettura:

ART. 4-bis.

« Le provvidenze di cui al precedente articolo 4 sono estese anche ai connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri, i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale, sempre che siano in possesso di un attestato, comprovante tale loro condizione, rilasciata dal Ministero degli affari esteri ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Credo che questo nuovo articolo aggiuntivo non abbia bisogno di illustrazione. Riguarda non più di venti persone e, pertanto, non incide dal lato finanziario !

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni od obiezioni pongo in votazione l'articolo 4-bis di cui ho dato testé lettura proposto dal Governo.

(È approvato).

Poiché agli articoli 5, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 5.

« I connazionali che rimpatriano dall'Egitto e dalla Tunisia in conseguenza degli avvenimenti indicati nell'articolo 1, sono ammessi a fruire della esenzione dal pagamento dei diritti di confine per le attrezzature, per i macchinari, per i veicoli e i materiali in genere di loro pertinenza dei quali servivano nei detti Paesi per l'esercizio delle loro attività economiche e professionali.

La concessione è consentita dalle Dogane su domanda degli interessati da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge oppure, qualora il rimpatrio non sia ancora avvenuto, entro sei mesi dalla sua effettuazione. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle importazioni già effettuate, per le quali non è dovuto il rimborso dei diritti di confine corrisposti ».

(È approvato).

ART. 6.

« I benefici di cui alla presente legge avranno termine con la cessazione delle analoghe provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di assistenza in favore dei profughi ».

(È approvato).

ART. 7.

« All'onere presunto di lire 773 milioni derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1959-60, si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli nn. 125, 126, 128 e 134 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo ».

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo, a seguito della estensione dei benefici a favore dei connazionali di Tangeri: « Provvidenze assistenziali per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri ».

(È approvato).

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Presidente, poiché è da ritenere imminente l'approvazione del provvedimento di carattere generale concernente i profughi, e nella previsione che, possano rendersi opportuni eventuali emendamenti in relazione al disegno di legge testé esaminato ed approvato nei singoli articoli, penso che sarebbe, forse, opportuno rinviarne la votazione a scrutinio segreto ad altra seduta, dopo cioè l'avvenuta approvazione del citato provvedimento generale concernente i profughi.

PRESIDENTE. Accogliendo la proposta dell'onorevole rappresentante del Governo, se non vi sono obiezioni od osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé approvato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: Provvedimenti a favore delle famiglie numerose (Urgenza) (208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: « Provvedimenti a favore delle famiglie numerose » (208).

Sul provvedimento vi è il parere delle Commissioni: V (Bilancio), VI (Finanze e tesoro).

Prego l'onorevole Elkan, relatore, di riferire.

ELKAN, *Relatore*. Onorevole Presidente, chiedo di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge alla seduta di venerdì. La mia richiesta è motivata dal fatto che si

tratta prevedibilmente di una discussione che richiederà parecchio tempo, cosa questa che non sarebbe possibile oggi, data l'ora tarda cui siamo pervenuti.

PRESIDENTE. Comprendo la preoccupazione che suggerisce questa richiesta all'onorevole Elkan e, pertanto, se non vi sono osservazioni od obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge n. 208 è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI